



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.11.2004
COM(2004) 755 definitivo

COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE

**relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo
nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare tra il governo della Repubblica
popolare cinese e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)**

COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare tra il governo della Repubblica popolare cinese e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)

Con decisione dell'11 giugno 2003, il Consiglio ha impartito alla Commissione direttive per la negoziazione con le autorità cinesi di un accordo di cooperazione fra l'Euratom e la Cina, vertente principalmente sulle attività di ricerca e sviluppo, ma contenente anche disposizioni relative all'eventuale scambio di materiale nucleare.

Nel corso di una sessione negoziale svoltasi a metà ottobre a Pechino, le autorità cinesi hanno confermato il loro desiderio, già manifestato due volte in precedenza, di vedere questo accordo dedicato interamente ed esclusivamente alla cooperazione tecnico-scientifica fra la Cina e la Comunità. Su questa base un testo è stato stabilito di comune accordo.

Tale progetto di accordo, basato sull'interesse reciproco, prevede l'accesso di ciascuna parte alle attività di ricerca dell'altra parte. Esso comprende tutti i campi di ricerca che figurano nel programma quadro Euratom¹.

L'accordo prevede, in particolare, la possibilità che ogni parte possa utilizzare, a fini di R&S, strutture e impianti dell'altra parte. Questo aspetto è particolarmente interessante per la Comunità, in quanto i suoi impianti di ricerca nucleare stanno diventando obsoleti, mentre quelli che la Cina sta sviluppando e costruendo sono nuovi e potenti.

Il presente accordo contiene specifiche disposizioni sugli aspetti connessi alla non proliferazione e al controllo dei materiali nucleari, alla protezione fisica, alla sicurezza nucleare e alle condizioni di ritrasferimento del materiale nucleare. L'accordo non interferirà con gli attuali accordi bilaterali conclusi fra la Cina e taluni Stati membri.

Al momento dell'adozione del mandato, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che il Consiglio sarebbe stato informato in maniera informale sullo sviluppo dei negoziati basati sui testi in discussione. Il progetto di accordo è stato quindi presentato al Consiglio di mercoledì 27 ottobre 2004.

Il Consiglio è invitato ad approvare il testo dell'accordo e ad autorizzare la Commissione a firmarlo per conto della Comunità europea per l'energia atomica, in base all'articolo 101, sottoparagrafo 2 del Trattato Euratom.

¹ Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio del 3 giugno 2002 riguardante il sesto programma quadro della Comunità europea per l'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, che inoltre contribuiscano alla creazione dell'Area europea della Ricerca (dal 2002 al 2006).

ALLEGATO

Accordo di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare tra il governo della Repubblica popolare cinese e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM),

in appresso denominata “la Comunità”,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

in appresso denominato “la Cina”,

dall'altra,

in appresso denominati “le Parti”;

DESIDEROSI di sviluppare una cooperazione stabile e duratura, tale da recare beneficio alla Cina, alla Comunità e ai suoi Stati membri nel settore degli usi pacifici e senza apparati esplosivi dell'energia nucleare, sulla base di vantaggi comuni e della reciprocità;

TENENDO PRESENTE l'Accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese del 1985 e prendendo atto della cooperazione attiva e dello scambio di informazioni avvenuti in alcuni settori scientifici e tecnologici in virtù dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese firmato nel 1998;

IN CONSIDERAZIONE dell'importanza che rivestono le scienze e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e desiderosi di stabilire una base formale di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, intesa ad estendere e intensificare le attività di cooperazione nei settori di comune interesse attinenti agli usi pacifici dell'energia nucleare e a promuovere l'applicazione dei risultati di detta cooperazione a loro vantaggio economico e sociale;

CONSIDERANDO che la cooperazione tra la Comunità e la Cina nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare deve permettere di sviluppare maggiormente la ricerca in settori di comune interesse così come la cooperazione economica;

IN CONSIDERAZIONE del fatto che la Comunità e la Cina stanno attuando programmi di ricerca e sviluppo nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare e che ciascuna delle Parti trarrà profitto dalla partecipazione, su base di reciprocità, alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra Parte;

CONSIDERANDO, in particolare, la volontà sia della Comunità sia della Cina di rafforzare la loro cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata nell'ambito del presente accordo e, qualora fosse appropriato, nell'ambito di un accordo specifico;

RIAFFERMANDO il fermo impegno del governo della Cina, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare, ivi compresi il

rafforzamento e l'efficiente applicazione dei relativi controlli di sicurezza e dei regimi di controllo delle esportazioni, nell'ambito dei quali deve essere attuata la cooperazione tra la Cina e la Comunità nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare;

RIAFFERMANDO il sostegno del governo della Cina, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA, in appresso denominata "l'Agenzia"), segnatamente il suo sistema di controlli di sicurezza, nonché il loro desiderio di promuovere l'adesione universale al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 1° luglio 1968 (in appresso denominato "il Trattato di non proliferazione");

CONSTATANDO che i controlli di sicurezza nucleare sono applicati dalla Comunità sia a norma del Capo VII del trattato Euratom sia in base ad accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'AIEA;

CONSIDERANDO che è opportuno instaurare un quadro giuridico al fine di promuovere la cooperazione in tutti i potenziali settori d'us pacific dell'energia nucleare, concentrandosi in particolare sulle esistenti possibilità di trarre dei vantaggi reciproci;

RICONOSCENDO che la Cina, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto livelli avanzati comparabili nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare e nei livelli di sicurezza garantiti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di sanità, sicurezza, uso pacifico dell'energia nucleare e protezione dell'ambiente;

IN CONSIDERAZIONE del fatto che il presente Accordo di cooperazione nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare rientra nel contesto della cooperazione generale tra la Cina e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo generale del presente Accordo è promuovere e facilitare la cooperazione, nei settori di comune interesse relativi agli usi civili, pacifici e senza apparati esplosivi dell'energia nucleare, nell'intento di rafforzare l'insieme delle relazioni di cooperazione tra la Comunità e la Cina.

Il presente Accordo mira principalmente a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e la Cina e, in particolare, a facilitare la partecipazione degli organismi di ricerca cinesi a progetti di ricerca svolti nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari di ricerca ed assicurare una partecipazione reciproca degli organismi di ricerca della Comunità e dei suoi Stati membri ai progetti condotti dalla Cina in analoghi settori di ricerca.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

1. “Parti”, il governo della Cina e la Comunità europea dell’energia atomica; e per “Parte”, si intende una delle due Parti sopra indicate;
2. “la Comunità”, al contempo:
 - (a) la persona giuridica creata dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), e
 - (b) i territori in cui si applica il trattato Euratom;
3. “attività di cooperazione”, qualsiasi attività che le Parti intraprendono o sostengono in virtù del presente Accordo, ivi compresa la ricerca congiunta;
4. “informazioni”, i dati scientifici o tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e ogni altra informazione che i partecipanti impegnati in un’attività di cooperazione, comprese se necessario le Parti stesse, ritengono necessaria;
5. “proprietà intellettuale”, la proprietà intellettuale come definita nell’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;
6. “ricerca congiunta”, le attività di ricerca o sviluppo tecnologico condotte con o senza contributo finanziario di una delle due Parti o di entrambe e che implicano la collaborazione tra partecipanti della Comunità e della Cina; essa è designata tale per iscritto dalle Parti o dalle loro organizzazioni ed agenzie scientifiche e tecnologiche che attuano i programmi di ricerca scientifica. Qualora il contributo finanziario provenga da una sola delle Parti, tale designazione è effettuata dalla Parte stessa e dal partecipante al progetto in questione;
7. “partecipante” o “organismo di ricerca”, qualsiasi persona fisica o giuridica, istituto di ricerca o altro organismo o impresa, stabilito nella Comunità o in Cina e che partecipa ad un’attività di cooperazione, ivi comprese le Parti stesse;
8. “risultati dell’attività intellettuale”, informazioni e/o proprietà intellettuale;
9. “materiale nucleare”:
 - (a) i “materiali grezzi”, vale a dire, l’uranio contenente la miscelanza di isotopi che si trova in natura, l’uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altro materiale contenente una o più dei materiali summenzionati con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia, in applicazione dell’articolo XX dello Statuto dell’Agenzia, firmato il 26 ottobre 1956 (in

appresso “lo Statuto”), e accettata dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti, le quali si informano reciprocamente per iscritto di detta accettazione, nonché qualsiasi altro materiale determinato dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia, in applicazione dell’articolo XX dello Statuto, e accettato dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti, le quali si informano reciprocamente per iscritto di detta accettazione;

- (b) i “materiali fissili speciali”, cioè il plutonio 239, l’uranio 233, l’uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e i materiali fissili che saranno definiti dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia, in applicazione dell’articolo XX dello Statuto, e accettati dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti, le quali si informano reciprocamente per iscritto di detta accettazione; il termine “materiali fissili speciali” non si applica ai “materiali grezzi”;
10. “materiali nucleari sensibili”, il plutonio separato (compreso il plutonio contenuto nel combustibile a ossidi misti) o l’uranio arricchito di oltre il 20 % nell’isotopo 235 e/o l’uranio 233.

Articolo 3

Principi

Le attività di cooperazione sono condotte sulla base dei seguenti principi:

1. il mutuo beneficio, basato sull’equilibrio generale dei vantaggi;
2. il reciproco accesso alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico condotte da ciascuna delle Parti;
3. lo scambio tempestivo di informazioni che possono incidere sulle azioni dei partecipanti nelle attività di cooperazione;
4. l’effettiva tutela della proprietà intellettuale e una equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Settori di cooperazione

La cooperazione condotta nell’ambito del presente Accordo può riguardare tutte le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese nel Programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare a norma dell’articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e tutte le analoghe attività di ricerca e sviluppo condotte in Cina nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo è svolta nei limiti delle rispettive competenze di ciascuna Parte, e contempla i seguenti settori:

- (a) radioprotezione e monitoraggio radiologico;
- (b) controlli di sicurezza nucleare;
- (c) sicurezza nucleare e tecnologia nucleare;
- (d) concetti innovativi;
- (e) metrologia nucleare e materiale di riferimento;
- (f) medicina nucleare;
- (g) decommissioning delle installazioni nucleari;
- (h) gestione dei rifiuti radioattivi;
- (i) fusione termonucleare controllata;
- (k) insegnamento e addestramento nel settore nucleare;
- (l) altri settori di cooperazione che potranno essere definiti di comune accordo dalle Parti.

Articolo 5

Forme di cooperazione

1. Fatta salva l'applicazione delle rispettive legislazioni, regolamenti e politiche, le Parti promuovono, nella misura del possibile, il coinvolgimento di partecipanti in attività di cooperazione svolte nell'ambito del presente Accordo, allo scopo di offrire comparabili opportunità di partecipazione nelle rispettive attività di ricerca e sviluppo scientifiche e tecnologiche.
2. Le attività di cooperazione possono assumere una delle forme seguenti:
 - (a) partecipazione di organismi cinesi di ricerca ai progetti di ricerca e sviluppo condotti nell'ambito dei programmi quadro della Comunità europea dell'energia atomica di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare e la reciproca partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Comunità a progetti cinesi in settori analoghi di ricerca e sviluppo. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna delle Parti;
 - (b) raggruppamento di progetti di ricerca e sviluppo già avviati, conformemente alle procedure applicabili nei programmi di ricerca e sviluppo di ciascuna Parte;
 - (c) visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici;
 - (d) organizzazione comune di seminari, conferenze, simposi e laboratori scientifici, nonché partecipazione di esperti a dette attività;
 - (e) scambi, condivisione e trasferimento di campioni, materiali, strumenti e attrezzature per fini sperimentali;

- (f) scambio di informazioni in materia di pratiche, leggi, regolamenti e programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo;
- (g) qualsiasi altra forma di attività che sia raccomandata dal Comitato direttivo, istituito in forza dell'articolo 12 del presente Accordo, e ritenuto conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le Parti. I progetti congiunti di ricerca e sviluppo saranno attuati dopo che i partecipanti avranno predisposto un programma di gestione della tecnologia, come indicato nell'allegato C del presente Accordo.

Qualsiasi trasferimento di materie nucleari effettuato nell'ambito della cooperazione di cui al presente articolo deve rispettare le obbligazioni internazionali assunte dalle Parti e dagli Stati membri della Comunità con riferimento agli usi pacifici dell'energia nucleare.

Articolo 6

Materie soggette all'Accordo

1. Le materie nucleari trasferite fra la Cina e la Comunità, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, sono soggette al presente Accordo al momento del loro ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto il trasferimento previsto alla Parte ricevente e che quest'ultima abbia confermato per iscritto che la materia in questione sarà considerata soggetta all'osservanza del presente Accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.
2. Le materie nucleari soggette al presente Accordo sono vincolate all'osservanza delle sue disposizioni fino a quando:
 - (a) le materie in questione siano state trasferite al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo;
 - (b) le Parti abbiano convenuto che tali materie non debbano più essere soggette all'osservanza del presente Accordo; o
 - (c) nel caso di materie nucleari, sia stato stabilito, nel rispetto delle disposizioni relative alla cessazione dei controlli di sicurezza previsti negli accordi pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che le materie nucleari in questione sono state consumate o sono state diluite in modo tale da non essere più utilizzabili per alcuna attività nucleare che abbia rilevanza sotto il profilo dei controlli di sicurezza, oppure siano diventate praticamente irrecuperabili.
3. Le autorità competenti delle Parti stabiliscono e, se necessario, modificano le procedure operative necessarie ai fini della effettiva attuazione delle disposizioni del presente Accordo, in particolare le notifiche e le conferme scritte prescritte ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Usi pacifici dell'energia nucleare

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo è svolta esclusivamente a fini pacifici e senza apparati esplosivi.
2. Le materie nucleari trasferite conformemente alle disposizioni del presente Accordo sono usate soltanto per fini pacifici; non sono utilizzate in alcun dispositivo nucleare esplosivo, né per le relative attività di ricerca né per lo sviluppo di un tale dispositivo.

Articolo 8

Controlli di sicurezza nucleare

La cooperazione a norma del presente Accordo impone l'applicazione, a seconda dei casi, di controlli di sicurezza da parte della Comunità e l'accettazione dell'applicazione di controlli di sicurezza da parte dell'Agenzia. Pertanto, le materie nucleari trasferite conformemente alle disposizioni del presente Accordo sono soggette ai controlli di sicurezza da parte della Comunità fintanto che si trovino nel suo territorio, a norma del trattato Euratom, e dell'Agenzia, in forza dei seguenti accordi sui controlli di sicurezza:

1. l'Accordo fra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Comunità e l'Agenzia in applicazione dell'articolo III (1) e (4) del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato il 5 aprile 1973 (in appresso denominato "l'Accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari"), integrato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 settembre 1998 (INFCIRC/193);
2. l'Accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione di controlli di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord in collegamento con il Trattato di non proliferazione, firmato il 6 settembre 1976 (in appresso denominato "l'Accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito"), integrato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 settembre 1998; e
3. l'Accordo fra la Francia, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione dei controlli di sicurezza in Francia, fatto il 27 luglio 1978 (in appresso denominato "l'Accordo sui controlli di sicurezza per la Francia") integrato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 settembre 1998.
4. l'Accordo tra la Repubblica popolare cinese e l'AIEA (INFCIRC/369), entrato in vigore il 18 settembre 1989, integrato dal protocollo aggiuntivo entrato in vigore nel marzo 2002.

L'attuazione delle pertinenti disposizioni dell'Accordo non impone agli Stati membri ulteriori obblighi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dei menzionati accordi da parte dell'AIEA o da quelli che discendono da eventuali accordi bilaterali.

Articolo 9

Protezione fisica

1. In relazione alle materie nucleari trasferite in applicazione del presente Accordo, il governo della Cina, i governi degli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Commissione europea, applicano misure di protezione fisica in base ai criteri che ciascuno di essi ha specificamente adottato. Inoltre, le Parti riconoscono che le raccomandazioni contenute nel documento INFCIRC/225/Rev. 4 ("Protezione fisica delle materie nucleari e delle installazioni nucleari"), nell'ultima versione aggiornata, fungono da utili orientamenti per la costituzione di sistemi atti alla protezione fisica delle materie nucleari che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo, durante il loro utilizzo, deposito e transito.
2. In relazione al trasporto internazionale delle materie nucleari soggette al presente Accordo, la Cina, gli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Comunità operano in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, entrata in vigore l'8 febbraio 1987 (INFCIRC/274/Rev 1), della quale essi sono Parti.

Articolo 10

Sicurezza nucleare

Si applicano le disposizioni della "Convenzione sulla sicurezza nucleare" (CSN – documento AIEA INFCIRC/449), alla quale la Cina, l'Euratom e tutti i suoi Stati membri sono Parti. Non saranno imposte, alle Parti del presente Accordo e agli Stati membri, altre obbligazioni in aggiunta a quelle assunte in virtù della CNS.

Articolo 11

Ritrasferimenti

1. Le materie nucleari trasferite a norma del presente Accordo non possono essere ritrasferite al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, se non nella giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, a meno che la Parte ricevente abbia ricevuto l'assicurazione che saranno adeguatamente osservate le condizioni prescritte nell'allegato A del presente Accordo oppure che, in assenza di tali assicurazioni, essa non abbia ricevuto il previo consenso scritto della Parte fornitrice.
2. Oltre all'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1, le materie nucleari sensibili, trasferite a norma del presente Accordo, non possono essere ritrasferite al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, con la sola eccezione della giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, senza il previo consenso scritto della

Parte fornitrice a meno che, qualora si tratti di materie nucleari sensibili trasferite dalla Cina alla Comunità, queste siano soggette al pertinente Accordo bilaterale di cooperazione nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare fra il governo della Cina e il governo del paese terzo ricevente ovvero, qualora si tratti di trasferimenti dalla Comunità verso la Cina, se il paese terzo ricevente risulti incluso nell'elenco che la Comunità provvede a redigere e la Parte ricevente abbia notificato tali ritrasferimenti alla Parte fornitrice.

Articolo 12

Coordinamento e facilitazione delle attività di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione intraprese nell'ambito del presente Accordo sono svolti per conto della Cina dal Ministero della Scienza e della Tecnologia e, per conto della Comunità, dai servizi della Commissione delle Comunità europee, che operano in qualità di agenti esecutivi.
2. Gli agenti esecutivi istituiscono un Comitato direttivo per la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo (in appresso "Comitato direttivo") incaricato della gestione del presente Accordo; detto Comitato è composto da un ugual numero di rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte; esso adotta il proprio regolamento interno.
3. Le funzioni del Comitato direttivo includono:
 - (a) promuovere e sovrintendere alle varie attività di cooperazione, indicate nell'articolo 4 e a quelle da realizzare per lo sviluppo nell'ambito della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo;
 - (b) indicare, per l'anno seguente, a norma dell'articolo 5.2 , primo trattino, tra i potenziali settori di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo, i settori o sottosettori prioritari che rivestono comune interesse nei quali deve essere condotta la cooperazione;
 - (c) proporre, a norma dell'articolo 5.2, secondo trattino, ai ricercatori di entrambe le Parti la messa in comune dei loro progetti che potrebbero essere complementari e generare reciproci benefici;
 - (d) formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 5.2, settimo trattino;
 - (e) fornire pareri alle Parti sulle modalità per incrementare e migliorare la cooperazione nel rispetto dei principi che informano il presente Accordo;
 - (f) verificare il corretto funzionamento e l'efficace attuazione del presente Accordo;
 - (g) ogni tre anni, trasmettere alle Parti una relazione relativa allo stato di avanzamento, al livello raggiunto e all'efficacia della cooperazione intrapresa in virtù del presente Accordo.
4. Di regola, il Comitato direttivo si riunisce una volta l'anno, e conformemente ad un programma convenuto consensualmente; le riunioni si svolgono alternativamente

nella Comunità ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate su richiesta di ciascuna delle Parti.

5. Le spese sostenute dal Comitato direttivo o a sua nome sono coperte dalla Parte alla quale sono collegati i membri in questione. Le spese diverse da quelle di viaggio ed alloggio direttamente connesse alle riunioni del Comitato direttivo sono sostenute dalla Parte ospitante.

Articolo 13

Finanziamento

1. Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi delle Parti. Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione non comportano alcun trasferimento di fondi da una Parte all'altra.
2. Quando specifici programmi di cooperazione di una delle Parti prevedono il sostegno finanziario ai partecipanti dell'altra Parte, tali sovvenzioni, contributi finanziari o di altra natura versati da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di tali attività sono esenti da tasse e dazi doganali conformemente alla legislazione e ai regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

Articolo 14

Ingresso del personale e delle attrezzature sperimentali

Ciascuna Parte adotta tutte le misure ragionevoli e si adopera al meglio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale, dei dati, degli strumenti e delle attrezzature destinati a fini sperimentali e connessi o impiegati nelle attività di cooperazione individuate dalle Parti a norma del presente Accordo. In particolare, le merci che sono importate nel territorio di una delle Parti per le finalità del presente Accordo saranno esentate dai dazi e imposte doganali.

Articolo 15

Divulgazione e utilizzazione delle informazioni

Gli organismi di ricerca stabiliti in Cina che partecipano a progetti comunitari di ricerca e sviluppo si conformano, con riferimento alla proprietà, divulgazione e utilizzazione delle informazioni nonché ai diritti di proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca derivanti dagli specifici programmi comunitari di ricerca e sviluppo nonché le disposizioni contenute nell'allegato B del presente Accordo, il quale è da considerarsi come parte integrante del presente Accordo.

Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti cinesi di ricerca e sviluppo hanno, con riferimento alla proprietà, divulgazione e utilizzazione delle informazioni nonché ai diritti di proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, gli

stessi diritti e gli stessi doveri degli organismi di ricerca cinesi e sono soggetti alle disposizioni contenute nell'allegato B del presente Accordo.

Le disposizioni del presente Accordo non sono utilizzate per trarre vantaggi commerciali o industriali, né per interferire negli interessi commerciali o industriali, tanto nazionali che internazionali, di alcuna delle Parti o delle persone autorizzate, né per interferire nella politica nucleare di una delle Parti o dei governi degli Stati membri della Comunità, né per ostacolare la promozione degli usi pacifici e senza apparati esplosivi dell'energia nucleare, né la circolazione di materie soggette al presente Accordo o che saranno indicate come tali, né all'interno della rispettiva giurisdizione territoriale delle Parti né tra le Parti.

Articolo 16

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 15, ciascuna delle Parti si impegna a mantenere segreta, anche dopo il termine del presente Accordo, qualsiasi informazione, fatto o avvenimento concernente l'altra Parte e non direttamente collegato all'oggetto dell'Accordo, di cui possa essere venuto a conoscenza nel corso della sua esecuzione.

Articolo 17

Ambito di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui vige il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica popolare cinese. La presente disposizione non impedisce la conduzione di attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nel territorio di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 18

Accordi bilaterali di cooperazione in materia nucleare

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra singoli Stati membri della Comunità e la Cina.

Inoltre, il presente Accordo non pregiudica gli accordi esistenti né quelli che saranno conclusi in futuro tra singoli Stati membri della Comunità e la Cina concernenti il trasferimento di altri articoli nucleari (attrezzature, materie non nucleari e tecnologie sensibili).

Articolo 19

Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano per iscritto che sono state completate le rispettive procedure interne previste a tale scopo.

2. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di trenta anni e sarà successivamente prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
3. Il presente Accordo può esser modificato dalle Parti di comune accordo. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui le Parti si sono notificate per iscritto che sono state completate le rispettive procedure interne previste a tale scopo.
4. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna della Parti con un preavviso scritto di sei mesi allo scadere del periodo iniziale di trenta anni o di ciascun successivo quinquennio. La scadenza o la denuncia del presente Accordo lascia impregiudicata la validità e la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso o i diritti e gli obblighi specifici maturati in conformità dell'allegato B.
5. Qualora una delle due Parti o uno Stato membro della Comunità adotta, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi misura che comporti una violazione sostanziale delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo e, in particolare, dagli articoli 7, 8, 9 e 11, l'altra Parte ha il diritto di mettere fine alla cooperazione in base al presente Accordo o di sospendere o denunciare, tutto o in parte, il presente Accordo.
6. Tutti le questioni o le controversie concernenti l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sono regolate con il mutuo accordo delle Parti.
7. Nonostante la cessazione, in tutto o in parte, della cooperazione sulla base del presente Accordo, o la denuncia del presente Accordo per qualsiasi motivo, le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11, 15 e 16 del presente Accordo continuano ad essere applicate.
8. Questo Accordo è redatto in duplice copia in 21 lingue (ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e cinese). Fanno fede le versioni in inglese ed in cinese

In fede, di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a....., in data, il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue inglese e cinese.

*Per la Comunità europea dell'energia
atomica*

*Per il governo della Repubblica popolare
cinese*

ALLEGATO A

1. Le materie ritrasferite saranno usati soltanto per scopi pacifici e senza ordigni esplosivi nel paese terzo destinatario.
2. Se il paese terzo destinatario non è uno Stato dotato di armi nucleari, tutti i materiali nucleari presenti in tale paese sono e saranno soggetti all'applicazione dei controlli di sicurezza dell'Agenzia.
3. In caso di ritrasferimento di materiali nucleari, si applicheranno i controlli di sicurezza dell'Agenzia ai materiali nucleari nel paese terzo destinatario.
4. In caso di ritrasferimento di materiali nucleari, saranno mantenute nel paese terzo destinatario adeguate misure di protezione fisica dei materiali nucleari, come minimo ai livelli stabiliti all'Articolo 9 del presente Accordo.
5. Le materie ritrasferite non saranno ulteriormente ritrasferite al di fuori del paese terzo destinatario ad un altro paese tranne se quest'ultimo fornisce garanzie equivalenti a quelle indicate nel presente allegato A.

ALLEGATO B-1

Principi guida applicabili all'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca congiunta svolte nell'ambito del presente Accordo

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato si applica alle attività di ricerca congiunta condotte nell'ambito del presente Accordo, salvo ove convenuto diversamente dalle Parti. I partecipanti elaborano un programma comune di gestione della tecnologia (PGT) applicabile in materia di proprietà e di utilizzazione, compresa la pubblicazione, delle informazioni e della proprietà intellettuale, in appresso denominati "risultati dell'attività intellettuale", che deriveranno dalla ricerca congiunta. Tali programmi sono approvati dalle Parti prima che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo cui essi si riferiscono. I PGT sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o specifico campo di utilizzazione, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili in materia, nonché di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I PGT disciplinano anche i diritti e gli obblighi, in materia di risultati dell'attività intellettuale, concernenti la ricerca risultante dalle attività svolte dai ricercatori ospiti nell'ambito del presente Accordo.

2. I risultati dell'attività intellettuale derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinati dal PGT sono attribuiti, previa approvazione delle Parti, in base ai principi stabiliti nel PGT. In caso di disaccordo, detti risultati diventano di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta dalla quale derivano e ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio i risultati dell'attività intellettuale a scopi commerciali, senza limiti geografici.

3. Ciascuna Parte provvede affinché l'altra Parte e i partecipanti possano disporre dei diritti relativi ai risultati dell'attività intellettuale conformemente a questi principi.

4. Pur assicurando il mantenimento delle condizioni di concorrenza nei settori oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente Accordo e delle disposizioni stabilite nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

(i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni prodotte, divulgate legalmente o altrimenti legalmente rese disponibili nell'ambito del presente Accordo;

(ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.

II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

1. Per i diritti d'autore appartenenti alle Parti o ai partecipanti si applica una disciplina conforme alla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere artistiche e letterarie (Atto di Parigi, 1971).

2. Fatta salva la sezione III del presente allegato, se non altrimenti convenuto nel PGT, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dalle Parti o dai partecipanti. Fatta salva questa norma generale, si applicano le seguenti regole:

(a) nell'eventualità che una Parte o un suo partecipante pubblichi opere di carattere scientifico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri, nonché, cassette video e software) risultanti da una ricerca congiunta ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte o un suo partecipante ha diritto, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'editore, ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione di tali pubblicazioni al pubblico;

(b) le Parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca congiunta svolta ai sensi del presente accordo e realizzate da editori indipendenti;

(c) tutte le copie di un'opera tutelata dal diritto d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alla presente clausola, devono riportare i nomi dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori abbiano chiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono menzionare anche, in modo chiaramente visibile, il sostegno dato congiuntamente dalle Parti e/o dai loro rappresentanti e/o organismi.

III. INFORMAZIONI NON DIVULGABILI

1. Informazioni documentarie non divulgabili

(a) Le Parti o i partecipanti, come più opportuno, individuano senza indugio, e preferibilmente in sede di elaborazione del PGT, le informazioni relative al presente Accordo che essi desiderano non vengano divulgate, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

— la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore;

— il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;

— i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza.

Le Parti o i loro partecipanti possono, in taluni casi, convenire che, ove non diversamente indicato, alcune o tutte le informazioni fornite, scambiate o create nel corso di programmi di ricerca congiunta nell'ambito del presente Accordo non devono essere divulgate;

(b) ciascuna Parte provvede affinché, le informazioni non divulgabili relative al presente Accordo e il loro carattere di riservatezza siano facilmente riconoscibili in quanto tali dall'altra Parte, ad esempio apponendovi un particolare contrassegno o una prescrizione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni;

qualora dovessero venire a conoscenza di informazioni non divulgabili ai sensi del presente Accordo, le Parti ne rispettano il carattere di riservatezza. Queste limitazioni cessano

automaticamente allorché le informazioni vengono divulgate dal proprietario senza restrizioni agli esperti del settore;

(c) le informazioni non divulgabili comunicate ai sensi del presente Accordo e ricevute dall'altra Parte possono essere divulgate dalla Parte che le riceve a personale interno o da essa assunto, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni non divulgabili così comunicate siano regolate da un accordo scritto sulla riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali nel modo sopra indicato;

(d) previo assenso scritto della Parte che fornisce le informazioni non divulgabili ai sensi del presente Accordo, la Parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal paragrafo (c). Le Parti cooperano nell'istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna Parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali.

2. Informazioni non documentarie non divulgabili

Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente Accordo o le informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'utilizzazione di attrezzature o dall'esecuzione di progetti congiunti, sono trattate dalle Parti o dai partecipanti conformemente ai principi stabiliti per le informazioni documentarie nel presente allegato, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere riservato al momento della comunicazione delle stesse.

3. Controllo

Ciascuna Parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute in virtù del presente Accordo siano sottoposte a controllo nel modo ivi previsto. Se una Parte si rende conto che non è, o con molta probabilità non sarà in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non divulgabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata.

ALLEGATO B-2

Caratteristiche indicative dei programmi di gestione della tecnologia (PGT)

Il PGT è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai risultati dell'attività intellettuale, il PGT, di norma, disciplina, tra l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, ivi comprese le disposizioni per la pubblicazione comune dei risultati, nonché i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la composizione delle controversie. Il PGT può inoltre contenere disposizioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali.